



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 20 dicembre 2010 (17.01)

17747/10

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0098 (COD)**

**CODEC 1500
FRONT 166
CIREFI 10
COMIX 819
PE 548**

NOTA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti / Consiglio
Oggetto	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 13-16 dicembre 2010)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In questo contesto, la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni ha presentato un emendamento di compromesso (emendamento 1) alla proposta di regolamento. Detto emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra. Il gruppo politico EFD ha presentato altri quattro emendamenti (emendamenti da 2 a 5).

II. DISCUSSIONE

Il relatore Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA (EPP - ES) ha aperto la discussione, svoltasi il 13 dicembre 2010, sottolineando l'obiettivo di promuovere ed utilizzare al massimo le possibilità di creare una rete, la cui efficacia sarà esaminata e valutata.

Il Commissario MALMSTRÖM si è compiaciuto della prospettiva di un accordo in prima lettura.

Intervenendo a nome del gruppo politico del PPE, Carlos COELHO (PPE - PT) ha sottolineato i vantaggi di collegamenti stretti e della creazione di una rete.

Intervenendo a nome del gruppo politico S&D, Claude MORAES (S&D – UK) ha sottolineato l'importanza della dimensione dei diritti umani.

Intervenendo a nome del gruppo Verts/EFA, Franziska KELLER (Verts/EFA - DE) ha osservato che gli ufficiali di collegamento incaricati dell'immigrazione non dovrebbero soltanto cercare di impedire l'ingresso nell'Unione europea, ma anche operare per promuovere il rispetto dei diritti umani nel loro paese di distacco.

Intervenendo a nome del gruppo politico GUE-NGL, Rui TAVARES (EUL/NGL - PT):

- ha espresso soddisfazione per il rafforzamento delle definizioni nel testo ed
- ha raccomandato un approccio costruttivo e non repressivo.

Intervenendo a nome del gruppo politico EFD, Paul NUTTALL (EFD – UK) ha chiesto ad ogni Stato membro di tenere sotto controllo la propria politica in materia di immigrazione.

III. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 14 dicembre 2010 la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso. Non sono stati adottati altri emendamenti. L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti¹ il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

La risoluzione legislativa non riporta l'emendamento adottato stesso, bensì contiene il testo della posizione in prima lettura del Parlamento, che è il testo della proposta della Commissione quale modificato dall'emendamento.

Il testo della risoluzione legislativa del Parlamento europeo figura nell'allegato della presente nota.

¹ Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria di coordinamento della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 14 gennaio 2011, per meglio preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali..

**Creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione
***I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (COM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD))

(Procedura di legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0322),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 63, punto 3, lettera b), e l'articolo 66 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0055/2009),
 - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 3, l'articolo 74 e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 1° dicembre 2010, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0342/2010),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 dicembre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), e l'articolo 74,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 377/2004² stabilisce l'obbligo di istituire forme di cooperazione fra i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione degli Stati membri, gli obiettivi di tale cooperazione, le funzioni e le idonee qualifiche di tali funzionari di collegamento, nonché le loro responsabilità nei riguardi del paese ospitante e dello Stato membro che procede al distacco.
- (2) La decisione 2005/267/CE³ del Consiglio istituisce sul web una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri per lo scambio di informazioni in materia di flussi migratori irregolari, ingresso e immigrazione clandestini e rimpatrio di persone soggiornanti illegalmente. In forza di tale decisione, lo scambio di informazioni deve includere le reti di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione.

¹ Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010.

² GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1.

³ GU L 83 del 1.4.2005, pag. 48.

- (3) Il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio¹ istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea ("Frontex"), il cui compito è preparare analisi dei rischi, di carattere sia generale che mirato, da sottoporre al Consiglio e alla Commissione.
- (4) I funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione devono raccogliere informazioni sull'immigrazione clandestina destinate ad attività di tipo operativo o strategico, oppure ad entrambi i tipi di attività. Tali informazioni potrebbero contribuire in modo sostanziale alle attività di Frontex collegate all'analisi dei rischi; a questo scopo è opportuno rafforzare la collaborazione tra le reti di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione e Frontex.
- (5) È opportuno che tutti gli Stati membri abbiano la possibilità, quando lo ritengono utile, di organizzare riunioni tra i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione distaccati in un determinato paese terzo o regione, per rafforzare la cooperazione. ***I rappresentanti della Commissione e di Frontex dovrebbero partecipare a tali riunioni, alle quali dovrebbe essere possibile invitare anche altri organismi e autorità, quali l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati.***
- (6) La decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio², che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori, intende contribuire al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e all'applicazione del principio di solidarietà tra gli Stati membri. Le risorse a disposizione del Fondo dovrebbero poter essere utilizzate per potenziare le attività organizzate dai servizi consolari e da altri servizi degli Stati membri nei paesi terzi, nonché per rafforzare la capacità operativa delle reti di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione e, mediante queste, promuovere una cooperazione più efficace fra i servizi degli Stati membri.
- (7) È opportuno che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ricevano periodicamente informazioni sulle attività delle reti di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione in regioni o paesi specifici di particolare interesse per l'Unione, e sulla situazione di tali regioni e paesi in materie inerenti all'immigrazione illegale. La selezione delle regioni e dei paesi di particolare interesse per l'Unione dovrebbe basarsi su indicatori

¹ GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

² GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.

obiettivi relativi alla migrazione, ad esempio statistiche sull'immigrazione illegale e analisi dei rischi e altre informazioni rilevanti o relazioni preparate da Frontex *e dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo* e politica di relazioni esterne dell'Unione.

- (8) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 377/2004.
- (9) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, cioè adeguare le disposizioni dell'Unione vigenti sulla creazione e sul funzionamento delle reti di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione per tenere conto dei cambiamenti della legislazione dell'Unione e dell'esperienza pratica acquisita in questo contesto, non può essere realizzato sufficientemente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (10) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dall'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (11) Il Regno Unito partecipa al presente regolamento ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo (n. 19) sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen¹.
- (12) L'Irlanda partecipa al presente regolamento ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo (n. 19) sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen².

¹ GU L 131 del 1.6.2000, pag. 43.

² GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

- (13) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca deve decidere, ai sensi dell'articolo 4 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel suo diritto interno.
- (14) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis¹ di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A ed E, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999², relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo.
- (15) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen³, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A ed E, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio⁴.
- (16) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel

¹ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

² GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

³ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁴ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

settore di cui all'articolo 1, lettere A ed E, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio¹,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche al regolamento (CE) n. 377/2004

Il regolamento (CE) n. 377/2004 è così modificato:

1) L'articolo 3 è così modificato:

- a) al paragrafo 1 è soppressa la seconda frase;
- b) è aggiunto il seguente paragrafo:

"3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono pubblicate sulla rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri creata sul web con decisione 2005/267/CE del Consiglio* (ICONet), nella sezione dedicata alle reti di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione. La Commissione trasmette inoltre tali informazioni al Consiglio.

* GU L 83 del 1.4.2005, pag. 48.";

2) L'articolo 4 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

- "– scambiano informazioni ed esperienza pratica, in particolare in occasione di riunioni e tramite ICONet,
- ***scambiano informazioni, ove opportuno, sulle esperienze in materia di accesso alla protezione da parte dei richiedenti asilo,***"

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

¹ GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

"2. I rappresentanti della Commissione e dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione internazionale alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex), istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio*, sono autorizzati a partecipare alle riunioni organizzate nell'ambito della rete di ufficiali di collegamento incaricati dell'immigrazione; tuttavia, ove considerazioni di carattere operativo lo richiedano, le riunioni possono tenersi in assenza di tali rappresentanti. Se opportuno, possono essere invitati anche altri organi e autorità.

* GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.";

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Spetta allo Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio dell'Unione europea prendere l'iniziativa di organizzare tali riunioni. Se lo Stato membro che esercita la presidenza non è rappresentato nel paese o nella regione, tale iniziativa spetta allo Stato membro facente funzione di presidenza. Queste riunioni possono essere organizzate anche su iniziativa di altri Stati membri.";

(3) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

1. Lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea o, se tale Stato non è rappresentato nel paese o nella regione, lo Stato membro facente funzione di presidenza redige per il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, al termine di ogni semestre, una relazione sulle attività delle reti di ufficiali di collegamento incaricati dell'immigrazione in regioni o paesi specifici di particolare interesse per l'Unione, nonché sulla situazione in tali regioni o paesi in materie inerenti all'immigrazione illegale ***tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, compresi i diritti umani***. La selezione, in seguito a una consultazione degli Stati membri e della Commissione, delle regioni e dei paesi di particolare interesse per l'Unione si basa su indicatori obiettivi relativi alla migrazione, ad esempio statistiche ***sull'immigrazione illegale***, analisi dei rischi ***e altre informazioni o relazioni*** preparate da Frontex ***e dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, e tiene conto della*** politica globale di relazioni esterne dell'Unione.

2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 sono redatte conformemente al modello stabilito con decisione 2005/687/CE della Commissione, del 29 settembre 2005, relativa al formato per la relazione sulle attività delle reti dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione e sulla situazione, nel paese ospitante, in materie inerenti all'immigrazione clandestina*, e indicano i criteri di selezione applicati.
3. Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 1, ***tenuto conto, se del caso, degli aspetti relativi ai diritti umani***, la Commissione trasmette ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una sinossi fattuale dello sviluppo delle reti di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione ***corredata, se del caso, di raccomandazioni***.

* GU L 264 dell'8.10.2005, pag. 8."

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base ai trattati.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente